

Comune di BRICHERASIO

Città Metropolitana di Torino

Concessione per la gestione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni compresa la materiale affissione dei manifesti
(Periodo 01.02.2017 - 31.12.2019)

CAPITOLATO D'ONERI

*Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n° 507
e s.m.i.*

Art. 1 – Norme che regolano la gestione e l'affidamento della Concessione

La gestione della presente concessione è regolata dalle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'imposta sulla pubblicità ed il diritto sulle pubbliche affissioni, in particolare:

- Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n° 507 e s.m.i.;
- Decreto del Ministero delle Finanze 26 aprile 1994 e s.m.i.;
- Decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997;
- Legge 27 luglio 2000 n. 212;
- Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni adottato, ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 507/1993 e approvato con deliberazione del C.C. n. 28 del 3 Marzo 1995 e s.m.i.

Art. 2 - Oggetto della concessione

Formano oggetto della presente concessione la gestione completa del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni compresa la materiale affissione dei manifesti.

Sono comprese nella concessione tutte le prestazioni, le forniture, le provviste, le strutture e le strumentazioni necessarie per dare il servizio compiuto secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato d'Oneri, e secondo le caratteristiche tecniche, qualitative ed organizzative previste dal Progetto di Gestione da redigere a cura del Concessionario.

Per la gestione del servizio il Concessionario è tenuto a conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

È facoltà dell'Amministrazione Comunale, nel corso della Concessione, avvalersi del Concessionario per le attività propedeutiche, connesse o complementari finalizzate alla lotta all'abusivismo, ai sensi di quanto disposto dall'art 24 comma 5-bis del D. Lgs. 507/93, nonché finalizzate alla realizzazione e aggiornamento del Piano degli Impianti.

Art. 3 – Requisiti del Concessionario

Per la gestione del servizio di cui trattasi è richiesta l'iscrizione all'Albo dei soggetti abilitati ad effettuare l'attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e di altre entrate delle Province e dei Comuni.

Art. 4 – Corrispettivo per la gestione.

Il servizio viene compensato a canone fisso annuo per ciascun anno della concessione. Il canone per il concedente è stabilito nella misura risultante dall'offerta in sede di gara.

Art. 5 – Revisione del Corrispettivo

In caso di modifica della disciplina dell'imposta comunale sulla pubblicità e/o del diritto sulle pubbliche affissioni che comporti una variazione – in aumento o in diminuzione – superiore al 10% del gettito annuo, l'importo del canone annuo deve essere adeguato in misura proporzionale al maggiore o minore introito.

Art. 6 – Divieto di subappalto e di cessione

Al Concessionario è fatto espresso divieto di subappaltare i servizi oggetto della presente concessione nonché di cedere il contratto stesso.

Art. 7 – Durata della concessione

La concessione decorrerà dal 01.02.2017 e avrà termine il 31/12/2019.

Si intenderà risolta alla sua naturale scadenza, senza obbligo di preventiva disdetta, diffida od altra forma di comunicazione espressa da parte dell'Ente concedente.

Scaduto il termine della concessione è fatto divieto al Concessionario di emettere atti o effettuare riscossioni inerenti ai servizi gestiti.

Eventuali somme corrisposte dopo tale scadenza sono integralmente di spettanza del Comune.

Resta stabilito che la concessione si intende risolta senza obbligo di pagamento da parte del Comune di alcuna indennità o compartecipazione qualora, nel frattempo, nuovi provvedimenti legislativi dovessero abolire l'oggetto della concessione o sottrarre ai Comuni la relativa gestione.

Alla scadenza della concessione il Concessionario dovrà comunque ed in ogni caso consegnare al Comune o al Concessionario subentrato gli atti insoluti o in corso di formalizzazione per il proseguimento degli atti medesimi, delegando, ove del caso, al recupero di crediti afferente il contratto scaduto, nonché tutte le banche dati indispensabili per la prosecuzione del servizio, in formato leggibile.

Art. 8 - Disposizioni particolari riguardanti il contratto di concessione

La sottoscrizione da parte del Concessionario del contratto di concessione con allegati il presente capitolato d'oneri, il **Progetto di Gestione** del servizio redatto dal Concessionario e l'offerta economica del Concessionario, equivale a dichiarazione di:

- perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme che regolano espressamente la materia dell'imposta sulla pubblicità e del diritto di affissione;
- accettazione dei servizi oggetto della presente concessione per quanto attiene alla loro perfetta gestione.

Art. 9 – Rappresentante del Concessionario

Il Concessionario è tenuto a nominare un proprio Rappresentante al quale affidare la responsabilità della direzione del servizio di riscossione ed accertamento dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, nonché della materiale esposizione dei manifesti.

Il Rappresentante del Concessionario deve essere munito di idonea procura.

Art. 10 – Garanzia e riservatezza dei dati

È fatto obbligo al Concessionario di garantire la massima riservatezza dei dati e delle notizie raccolte nell'espletamento dell'incarico, applicando la disciplina in materia prevista dal D. Lgs. 13 aprile 1999, n. 112, ed in particolare l'art. 35, nonché al D. Lgs. 196/2003 e s.m.i..

Pertanto tutte le informazioni che gli stessi acquisiranno in dipendenza ed in esecuzione del servizio non dovranno in alcun modo ed in qualsiasi forma essere comunicate o divulgate a terzi, né utilizzate per fini diversi da quelli propri dello svolgimento della concessione.

Il Concessionario del servizio assume l'incarico di responsabile del trattamento dei dati in conformità e nel rispetto della normativa prevista in materia di protezione dei dati personali di cui al predetto D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i..

Il Concessionario è obbligato a trattare i dati forniti esclusivamente per finalità connesse alle obbligazioni derivanti dal presente capitolato, in modo lecito e secondo correttezza, mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza nel rispetto delle citate disposizioni normative.

Per tutta la durata del servizio e dopo la scadenza, il Concessionario si obbliga a far sì che il proprio personale e tutti coloro che collaborano all'esecuzione del servizio, osservino rigorosamente il segreto d'ufficio, relativamente ai dati sottoposti a trattamento.

Il Concessionario si obbliga altresì a tenere l'Amministrazione indenne da ogni e qualsiasi danno diretto o indiretto, morale o materiale, che possa derivare alla stessa in conseguenza dell'inosservanza degli obblighi del presente articolo.

Art. 11 - Cauzione definitiva

A garanzia del versamento delle somme riscosse, nonché dell'adempimento degli oneri ed obblighi, in particolare patrimoniali, derivanti dall'affidamento in concessione dei servizi oggetto del presente Capitolato d'Oneri, specificati all'art. 2, il Concessionario, ai sensi dell'art. 31 comma 4 del D. Lgs. 507/93, è tenuto a costituire prima della stipulazione del contratto di concessione, una cauzione definitiva, costituita ai sensi della legge 10 giugno 1982, n°348, mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa, il cui ammontare deve essere pari al canone annuo convenuto.

La garanzia fideiussoria ha durata pari a quella della concessione; essa è presentata in originale all'Amministrazione Comunale prima della formale sottoscrizione del contratto di concessione.

La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia del beneficiario della preventiva escussione del debitore principale, nonché l'operatività della garanzia entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta del Comune.

La cauzione è prestata a garanzia:

- del corretto versamento delle somme dovute dal Concessionario al Comune;
- dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto di concessione e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse.

Il Concessionario, entro il termine di 20 (venti) giorni dalla data di notifica di apposito invito, è tenuto al reintegro della cauzione, qualora durante la gestione del servizio, la stessa sia stata parzialmente o totalmente incamerata dall'Amministrazione Comunale; in caso di mancato reintegro l'Amministrazione Comunale, previa messa in mora del Concessionario avrà la facoltà di recedere dal contratto per colpa del Concessionario.

L'Amministrazione Comunale procederà ad attivare il procedimento di escussione previa contestazione scritta dell'addebito, notificata a mezzo raccomandata A/R e conseguente costituzione in mora del Concessionario.

La cauzione definitiva sarà svincolata al termine della concessione, dopo che l'Amministrazione avrà accertato l'inesistenza di pendenze economiche e l'avvenuto rispetto di tutte le clausole inerenti la concessione e alla riconsegna della banca dati e degli impianti.

Art. 12 - Assicurazione a carico del Concessionario

Il Concessionario è tenuto, prima dell'inizio della gestione del servizio oggetto della concessione e per tutta la sua durata, a produrre una copertura assicurativa (eventualmente rinnovabile di anno in anno), che tenga indenne l'Amministrazione Comunale dalla RCT, per qualunque causa dipendente dalla concessione assunta.

La copertura assicurativa di responsabilità civile, per danni causati a terzi, deve essere stipulata per una somma assicurata non inferiore a € 1.000.000,00 (un milione/00).

Art. 13 – Documenti gestione contabile della concessione

Ai sensi dell'art. 5, comma 1, del Decreto del Ministero delle Finanze 26 aprile 1994, il Concessionario, allo scadere dei termini contrattuali, è tenuto a consegnare all'Amministrazione Comunale la documentazione della gestione contabile della concessione.

Art. 14 – Struttura e Servizio al Pubblico

Sarà compito del Concessionario approntare tutto quanto necessario al completo soddisfacimento del contribuente dell'imposta sulla pubblicità e dell'utenza del servizio pubbliche affissioni.

Art. 15 – Progetto di gestione

Il Concessionario dovrà redigere un progetto di gestione suddiviso in 2 (due) parti:

A) Progetto di organizzazione e gestione del servizio con la specifica indicazione:

- Organizzazione e modalità di ricevimento, di assistenza e di pagamento messe a disposizione dell'utenza, risorse umane che si intendono impiegare per la gestione del servizio, numero, mansioni, professionalità;
- Modalità di gestione del contenzioso e della riscossione coattiva;

B) Eventuali proposte aggiuntive e migliorative ritenute utili ed innovative per una migliore qualità del servizio, senza oneri per il Comune

Art. 16 – Condizioni Economiche

L'affidamento, con offerte al rialzo, avverrà a canone fisso annuo in favore dell'Ente di € 9.800,00 (novemilaottocento/00) che il Concessionario verserà al Comune in rate trimestrali posticipate nei termini indicati dal successivo art. 26.

Art. 17 – Personale del Concessionario

Il Concessionario è tenuto a disporre di tutto il personale necessario a garantire la regolare gestione dei servizi oggetto di concessione.

Il Concessionario è tenuto ad individuare e nominare un proprio "referente locale", a cui affidare la materiale affissione dei manifesti.

Il Concessionario è direttamente responsabile dell'operato del proprio personale e del "referente locale", il quale per gravi e comprovati motivi, potrà essere sostituito previa richiesta dell'Amministrazione Comunale.

L'Amministrazione Comunale rimane comunque estranea ai rapporti giuridici ed economici intercorrenti tra il Concessionario ed il suo personale, pertanto, salvo disposizioni di legge, nessun diritto potrà essere vantato nei confronti del Comune.

Art. 18 – Manutenzione e riordino degli impianti delle pubbliche affissioni

Il Concessionario, per tutta la durata della concessione e a decorrere dalla data di stipulazione del contratto, prende in consegna gli impianti delle affissioni pubbliche (quadri, tabelloni, stendardi, poster, ecc...) esistenti sul territorio comunale.

Il Concessionario, provvede a propria cura e spese:

- alla sostituzione, all'adeguamento, al riordino, alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti delle pubbliche affissioni;
- alla rimozione di eventuali impianti di affissione abusivi o in stato di degrado.

Art. 19 – Consegna degli impianti al termine della concessione

Al termine del contratto di concessione, il Concessionario è tenuto a consegnare al Comune tutti gli impianti delle pubbliche affissioni, in piena efficienza e manutenzione.

Tutti gli impianti eventualmente posti in opera dal Concessionario nel corso della gestione, alla scadenza del contratto passeranno nella proprietà e disponibilità comunale, senza corresponsione di alcun compenso o indennizzo.

Art. 20 - Richieste di affissione

Il Concessionario deve provvedere all'effettuazione delle affissioni, nel rispetto delle disposizioni previste all'art. 22 del D. Lgs. 507/93, nonché del richiamato Regolamento Comunale, negli spazi ad esse appositamente previsti.

Le richieste di affissione sono presentate direttamente al Concessionario che provvede conseguentemente.

Ogni manifesto per essere affisso deve essere munito di bollo a calendario, indicante la data dell'ultimo giorno in cui il manifesto deve rimanere esposto al pubblico.

Art. 21 - Affissioni d'urgenza

I servizi di cui al presente articolo devono essere prestati su espressa richiesta e previa informazione verbale delle relative maggiorazioni tariffarie.

A tale proposito il Concessionario è tenuto ad esporre all'interno dell'ufficio apposita nota informativa.

Art. 22 - Affissioni ed impianti pubblicitari abusivi

Il Concessionario deve provvedere alla copertura delle affissioni e dei mezzi pubblicitari abusivi, così come previsto dall'art. 24 del D. Lgs. 507/93.

Art. 23 – Oneri diversi a carico del Concessionario

Il Concessionario oltre ad ottemperare gli oneri ed obblighi espressamente previsti negli articoli antecedenti e seguenti il presente, con la sottoscrizione per accettazione del presente Capitolato, è tenuto a:

- svolgere l'attività oggetto della concessione nel rispetto ed in applicazione di quanto sancito dal D. Lgs. 15 novembre 1993, n°507, nonché di tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia;
- osservare ed applicare il vigente Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni;
- applicare le tariffe approvate dall'Amministrazione Comunale;
- informare costantemente l'utente/contribuente su procedure, modalità operative, tariffe e quanto altro connesso all'oggetto della concessione, nonché rispondere a quesiti, istanze e reclami, al fine di perseguire il pieno soddisfacimento dell'utente/contribuente;
- sostenere gli eventuali canoni, corrispettivi o oneri fiscali relativi agli impianti delle pubbliche affissioni;
- subentrare al Comune in tutti i diritti e gli obblighi relativi alle procedure di contenzioso tributario, assumendo il ruolo di Funzionario Responsabile;
- non sospendere e/o abbandonare, per alcuna ragione, i servizi oggetto della concessione in quanto considerabili ad ogni effetto servizio pubblico;
- consegnare, alla chiusura di ciascun esercizio, l'elenco aggiornato di tutti i contribuenti soggetti al pagamento dell'imposta sulla pubblicità per insegne, con l'indicazione degli estremi anagrafici completi, dello stato al 31/12 e di ogni dato utilizzato ai fini della quantificazione dell'imposta.

Il Concessionario comunica inoltre al Comune il Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione dei rischi di cui all'art.17 del D.Lgs. n.81/2008.

Art. 24 - Pagamento dell'imposta di pubblicità e del diritto di affissione

Il versamento dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato mediante conto corrente postale intestato al Concessionario, così come disposto

dall'art. 9 del D. Lgs. 507/93 o con nuove forme di pagamento che l'Amministrazione vorrà mettere a disposizione dei contribuenti.

Art. 25 - Contabilità, stampati e bollettari

Per la gestione contabile dell'imposta sulla pubblicità e del diritto delle pubbliche affissioni, il Concessionario è tenuto ad applicare le disposizioni di cui al Decreto del Ministero delle Finanze 26 aprile 1994.

Il Concessionario a sua cura e spese, deve predisporre tutti gli stampati, i registri, i bollettari e quanto altro necessario alla corretta gestione del servizio.

I bollettari utilizzati ai fini delle operazioni di esazione, devono essere annotati in apposito registro ed opportunamente vidimati dal Comune.

Il Concessionario potrà eseguire sia presso sedi centrali, sia presso sedi periferiche, l'elaborazione dei dati e la predisposizione degli atti.

Art. 26 - Versamenti

Il Concessionario versa alla Tesoreria Comunale, in rate trimestrali posticipate, con rispettiva scadenza al 20 aprile, 20 luglio, 20 ottobre e 20 gennaio, l'ammontare trimestrale del canone annuo fisso.

In caso di tardivo versamento, l'Amministrazione Comunale applica al Concessionario un'indennità di mora sulle somme non versate, pari al tasso legale d'interesse.

In caso di totale mancato versamento l'Amministrazione Comunale procede all'incameramento della cauzione definitiva ed alla rescissione del contratto di concessione.

Art. 27 – Esenzioni – Riduzioni

Il Concessionario non può esentare alcuno dal pagamento dell'imposta e delle sanzioni oggetto della concessione, né accordare riduzioni, se non nei casi espressamente stabiliti dalla legge e dai Regolamenti comunali.

Nel caso in cui il Comune accerti l'indebita concessione di esenzioni e/o riduzioni, il Concessionario dovrà provvedere a versare al Comune, una somma pari al doppio del mancato incasso, a titolo di risarcimento e sanzione.

Art. 28 – Risoluzione del contratto di concessione

Prima del termine naturale della concessione l'Amministrazione Comunale può procedere alla risoluzione del contratto per colpa del Concessionario nel caso in cui tale soggetto medesimo:

- subisca la decadenza o la cancellazione dall'Albo dei soggetti abilitati ad effettuare l'attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e delle altre entrate degli enti locali.
- non inizi i servizi oggetto della concessione alla data fissata dal Comune;
- non reintegri la cauzione definitiva in caso di parziale escussione;
- commetta gravi inadempimenti rispetto agli oneri ed obblighi contrattuali e previa diffida da parte del Comune non provveda a sanarli;
- commetta dolo o colpa grave nella gestione dei servizi oggetto di concessione.

In tutti i casi di risoluzione sopra indicati, al Concessionario non competono indennità di sorta o risarcimento di danni.

Art. 29 – Sicurezza sui luoghi di lavoro

Il Concessionario è tenuto ad osservare le misure generali di tutela e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. n.81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.

Ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n.81/2008, si specifica che il servizio posto a gara non presenta interferenze con le attività svolte dal personale dell'Amministrazione Comunale, né con il personale di imprese diverse eventualmente operanti per conto del Comune medesimo in forza di diversi contratti; pertanto non si dà luogo alla redazione del D.U.V.R.I.

Il Concessionario, ai sensi dell'art. 95, comma 10, del D.Lgs. n.50/2016, deve dichiarare in sede di gara gli oneri per la sicurezza aziendale.

Art. 30 – Risoluzione delle controversie

Per le eventuali controversie che dovessero sorgere tra l'Amministrazione comunale ed il Concessionario sarà competente il Tribunale di Torino.

Art. 31 – Spese contrattuali

Tutte le spese inerenti e conseguenti al contratto di concessione, disciplinato dal presente capitolato, comprese quelle per la stipula del contratto sono a carico del Concessionario senza alcuna possibilità di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione Comunale.

Art. 32 – Norme finali

Per quanto non previsto dal presente capitolato sono espressamente richiamate tutte le norme vigenti in materia, incluse quelle regolamentari, nessuna esclusa.